

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2429

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Presentato alla Presidenza il 20 ottobre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settimo comma dell'articolo 1 della legge istitutiva dell'ENEL — 6 dicembre 1962, n. 1643 — vieta all'ente di promuovere la costituzione di società, o assumere partecipazioni, a meno che non si tratti di società estere che abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia. In tal caso, però, l'iniziativa dell'ENEL di costituire le società estere o di assumervi partecipazioni è soggetta all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE, e ciò ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, il quale, come è noto, ha soppresso il comitato dei ministri per l'ENEL già istituito dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, trasferendo le rispettive attribuzioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le esercita sulla base delle direttive generali del CIPE.

Tale disposizione della legge di nazionalizzazione rende quindi difficile, allo stato, la partecipazione dell'ENEL a quelle iniziative, che specie in questi ultimi tempi si sono ve-

nute assumendo nel settore elettrico sul piano europeo da parte di altri enti ed organismi similari all'ENEL, sia nel campo della ricerca di nuove fonti di energia e sia in quello della produzione di energia elettrica sul piano industriale, onde sopperire alle deficienze dell'attuale approvvigionamento energetico.

Il divieto posto nel terzultimo comma dell'articolo 1 poteva trovare giustificazione nella situazione esistente al 1962, all'atto cioè della nazionalizzazione dell'industria elettrica, e in ogni caso esso non comportava a quel momento conseguenze molto gravi per l'ENEL: a dieci anni di distanza, invece, e in una situazione energetica notevolmente diversa ed evoluta che vede il fiorire di importanti iniziative internazionali, la disposizione limitativa sopra richiamata menoma fortemente la azione dell'ente di Stato — il quale viene a trovarsi perciò in una situazione di evidente inferiorità — escludendolo, senza vantaggio alcuno, dalla collaborazione internazionale con altri paesi europei.

Ciò vale in particolare per il settore nucleare nel quale in questi ultimi anni si sono avviati o si stanno avviando importanti pro-

getti a carattere multinazionale che trovano giustificazione nell'ambito internazionale in quanto richiedono impegni rilevanti di uomini e di mezzi difficilmente sostenibili da parte di un singolo paese, e permettono, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle esperienze e alla ripartizione dei rischi tra i partecipanti, il conseguimento di notevoli economie e la estensione e l'approfondimento della ricerca, evitandosi nel contempo inutili e dispendiose duplicazioni di attività.

Nell'ambito di queste iniziative è da ricordare quella avviata su sollecitazione del Comitato di direzione dell'Unipede, dalla Francia, tramite l'Ente nazionale elettrico francese, *Electricité de France*, e dalla Germania, tramite il suo maggior produttore la Società *Rheinisch Westfälisches Elektrizitätswerk*, per la realizzazione in Europa (rispettivamente in Francia ed in Germania) di due impianti nucleari di grande potenza equipaggiati con reattori autofertilizzanti al sodio: l'ENEL, a seguito di autorizzazione del CIPE, ha aderito all'iniziativa ed ha firmato la dichiarazione d'intenzione concordata con gli altri enti per l'attuazione del programma predisposto. Deve essere particolarmente sottolineata l'importanza di tale operazione la quale è la prima in questo settore che viene realizzata nell'ambito della Comunità europea e che ha avuto notevoli e positive ripercussioni nell'opinione pubblica.

Per la realizzazione delle due centrali nucleari è prevista la costituzione di due società, l'una di diritto francese e l'altra di diritto tedesco, con la partecipazione dell'ENEL che sottoscriverà il 33 per cento del capitale di ciascuna di esse.

Con legge n. 1152 del 23 dicembre 1972, l'*Electricité de France* è stata autorizzata a costituire una società anonima per la costruzione della prima centrale e il compimento delle attività previste dal programma concordato e di conseguenza esercita pressioni perché l'ENEL sia autorizzato a partecipare alla società, dato i tempi brevissimi previsti per dare inizio alla realizzazione delle installazioni oggetto della dichiarazione di intenzione.

Ma l'ENEL pur avendo, come s'è detto, aderito tempestivamente all'iniziativa non è in grado, per il ricordato divieto della legge istitutiva dell'ente, di assumere la progettata partecipazione paritaria di un terzo della società francese. La partecipazione dell'ENEL alle due società estere — e, in *primis* a quella francese — avrà benefici effetti sia nei confronti dell'ente di Stato, il quale avrà tra

l'altro diritto ad utilizzare l'energia prodotta in proporzione della sua partecipazione di un terzo, ma anche nei confronti dello sviluppo delle nostre industrie del settore, alle quali saranno riservate, sempre in base alla ricordata dichiarazione di intenzione, forniture ed appalti in misura, anch'essi, proporzionale alla quota di partecipazione dell'ente di Stato nella società e quindi sul costo dell'opera.

In tale situazione, appare necessario rimuovere l'ostacolo di base che attualmente si frappone all'ENEL perché possa partecipare a costituendo enti e società internazionali che abbiano per oggetto la realizzazione e l'esercizio di impianti nucleari e al tempo stesso indica e precisa in quali casi e a quali condizioni tale partecipazione possa avvenire.

A tal fine è diretto l'unito disegno di legge, nel quale i casi in cui l'ENEL può partecipare a enti e imprese internazionali per la costruzione di impianti nucleari sono individuati in quelli nei quali ricorra l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti e imprese di altri paesi europei anche a carattere multinazionale ovvero nei quali si tratti di costruire impianti le cui dimensioni e il carattere sperimentale o la novità delle tecniche da adottare siano tali da rendere appunto conveniente la partecipazione del nostro ente di Stato.

La partecipazione dell'ENEL è in ogni caso poi subordinata alle direttive e alle prescrizioni dell'autorità governativa, così come previsto dall'attuale legislazione.

La richiesta dell'ENEL di partecipare all'organismo internazionale deve essere pertanto autorizzata preventivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale a sua volta dovrà tener presente le direttive generali che saranno fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Con riferimento alla indicata iniziativa internazionale per la costruzione di due reattori autofertilizzanti al sodio, alla quale l'ENEL è già stato autorizzato ad aderire da parte del CIPE con deliberazione del 4 giugno 1971, è da ricordare che quest'ultimo ha pure provveduto già a precisare gli indirizzi e le direttive di carattere generale ai quali tale partecipazione dovrà attenersi.

Rimane confermata la previsione già esistente nella legge istitutiva, di promozione della costituzione di società estere (o di assunzione di partecipazioni), che abbiano per oggetto l'attività di esportazione e importazione dell'energia elettrica con l'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:

« L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni. Tuttavia, con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE, oltre a svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in società o enti anche stranieri che abbiano come oggetto:

a) l'attività di esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia;

b) la realizzazione e l'esercizio di impianti termonucleari nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri paesi europei, anche a carattere multinazionale, o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche rendano conveniente la partecipazione a essi dell'ente nazionale ».